

DELIBERAZIONE N° 200

SEDUTA DEL

20 MAR. 2020

15A2 DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO

OGGETTO Primi provvedimenti urgenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione della Regione Basilicata all'Accordo per il credito 2019" e smi sottoscritto in data 15 novembre 2019 dall'ABI e dalle principali Associazioni Imprenditoriali, così come integrato dall'addendum sottoscritto dai medesimi soggetti in data 6 marzo 2020

Relatore

ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,
FORMAZIONE E RICERCA

La Giunta, riunita in seduta pubblica, alle ore 13.00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente		X
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: ARCH. DONATELLA MERRA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio
e di N° 4 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ integrale senza allegati ☐ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA** la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA** la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali”;
- VISTO** il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA	la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021.";
VISTA	la L.R. 28 novembre 2019, n. 25, avente ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021";
VISTA	la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.";
VISTA	la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018. Art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021";
VISTA	la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente ad oggetto "Disegno di legge circa l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata";
VISTE	le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 248/19, 307/19, 339/19, 451/19, 503/19, 564/19, 574/19, 595/19, 618/19, 640/19, 717/19 e 769/19 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019-21;
VISTA	la D.G.R. n. 88 del 6/02/2020 di "Variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2020 – Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 8- Esercizio provvisorio";
VISTA	la L.R. 28/01/2020, n. 3 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2020.";
VISTA	la D.G.R. n. 149 del 3/03/2020 di "Approvazione del Disegno di Legge concernente la "Legge di Stabilità Regionale 2020";
VISTA	la D.G.R. 03/03/2020, n. 150 avente ad oggetto "Approvazione del disegno di legge "bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO	il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTO	il D.P.R. n. 29 settembre 1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e ss.mm.ii;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO	il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45,
VISTO	il DPCM 25 febbraio 2020 <i>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</i> (20A01278);

- VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale* - Gazzetta Ufficiale 08/03/2020, n. 58;
- VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale* - Gazzetta Ufficiale 11/03/2020, n. 64 che prevede nuove misure urgenti più restrittive per combattere il coronavirus;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17/03/2020;
- CONSIDERATO** che la diffusione del coronavirus sull'intero territorio nazionale rappresenta una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale che sta producendo risvolti negativi per tutti i settori produttivi con rallentamenti nella produzione, chiusure forzate e previsioni nel breve termine di una crescita di oltre il 10% di imprese a rischio di fallimento;
- che con la chiusura delle attività e i rallentamenti della produzione le imprese stanno affrontando grossi problemi di liquidità finanziaria connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che stanno causando, tra l'altro, il rallentamento o la sospensione degli investimenti agevolati da strumenti di incentivazione regionale;
- RITENUTO** necessario e opportuno, per far fronte alle difficoltà delle imprese lucane che a causa della diffusione dell'epidemia registrano una forte carenza di liquidità, avendo dovuto interrompere o ridurre la propria attività, aderire all'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" sottoscritto in data 15 novembre 2019 dall'ABI e dalle principali Associazioni Imprenditoriali finalizzato alla sospensione e allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario per finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie connessi a strumenti di incentivazione regionale, così come integrato dall'addendum sottoscritto dai medesimi soggetti in data 6 marzo 2020, con il quale sono state definitive ulteriori disposizioni all'Accordo per il credito 2019" con l'obiettivo di differire i termini dei benefici della misura a causa degli effetti negativi sull'economia innescati dall'emergenza del Covid 19;
- PRESO ATTO** che il nuovo Accordo per il credito 2019 così come integrato dal successivo Addendum del 6 marzo 2020, entrambi allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (rispettivamente **Allegati A e B**) prevede le tre seguenti iniziative: a) Imprese in ripresa b) Imprese in Sviluppo e c) Imprese e PA;
- CONSIDERATO** che ai fini del presente provvedimento rileva esclusivamente l'iniziativa "Imprese in ripresa", essendo l'unica che impatta o può impattare sugli strumenti finanziari assistiti da agevolazioni pubbliche regionali e che la stessa prevede le seguenti operazioni:
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti;
 - Operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- VISTO** l'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca, nel quale sono

riportati leggi/interventi/misure di incentivazione regionale, oggetto dell'adesione all'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e smi;

- PRESO ATTO** che il richiamato allegato C ricomprende anche l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica, aventi come beneficiari le aziende agricole, predisposto dal Dipartimento Politiche Agricole e forestali di cui alla nota prot. N. 46253 del 17/03/2020, allegata al presente atto deliberativo, per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato D**);
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'approvazione dell'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati leggi/interventi/misure di incentivazione regionale, oggetto dell'adesione all'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e smi;
- RITENUTO** altresì di stabilire che l'estensione dei benefici previsti nell'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e smi per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale non comporta una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio a carico della Regione Basilicata;
- RITENUTO** inoltre di stabilire che l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo di che trattasi, alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale di cui all'allegato B al presente atto deliberativo, deve comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;
- RITENUTO** di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca e ai Dirigenti degli Uffici competenti per specifica misura, la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente atto deliberativo;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

- 1) di aderire all'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e smi **allegato A** al presente atto deliberativo, per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 15 novembre 2019 dall'ABI e dalle principali Associazioni Imprenditoriali, così come integrato dall'addendum sottoscritto dai medesimi soggetti in data 6 marzo 2020 **allegato B** al presente atto deliberativo, per costituirne parte integrante e sostanziale finalizzato alla sospensione e allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario per finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie connessi a strumenti di incentivazione regionale;
- 2) di approvare l'**allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati gli strumenti finanziari di agevolazione pubblica regionale oggetto dell'adesione all'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e smi;
- 3) di stabilire che l'estensione dei benefici previsti nell'accordo denominato "Accordo per il credito 2019" e s.m.i. per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale non comporta una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né

un aggravio anche di natura economica a carico della Regione Basilicata;

- 4) di stabilire che l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo di che trattasi, alle leggi/interventi/ misure di incentivazione regionale di cui all'allegato C al presente atto deliberativo, deve comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;
- 5) di demandare ai Dirigenti degli Uffici competenti per specifica misura, la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente atto deliberativo;
- 6) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo di tutti Allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.

Ing. Giuseppina Lo Vecchio

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr.ssa Maria Carmela Panetta

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto

Scegliere un elemento

Pubblicazione allegati

Si ☐

No ☐

Allegati non presenti ☐

Note

Fare clic qui per immettere testo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

ACCORDO PER IL CREDITO 2019**TRA**

l'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in poi, "ABI")

e

le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d'ora in poi, insieme ad ABI, le "Parti")

PREMESSO CHE

- (A) la condivisione di posizioni comuni tra le associazioni di rappresentanza delle imprese dei diversi settori economici del Paese è un elemento di rilevanza per raggiungere obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale, a livello nazionale ed europeo;
- (B) tale collaborazione è particolarmente importante riguardo alla regolamentazione europea e internazionale dell'attività bancaria, che non sempre tiene in adeguata considerazione le peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano e del suo rapporto con il settore bancario e finanziario, con possibili effetti negativi in particolare sull'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese (PMI). E' dunque strategico che le associazioni del settore bancario e imprenditoriale collaborino all'esame di tali iniziative e alla definizione di posizioni comuni in materia, in modo da rappresentare con maggiore forza le istanze nazionali;
- (C) la ripresa dell'economia richiede di essere ulteriormente rafforzata. Occorre quindi continuare a sostenere, anche sotto il profilo del credito, le imprese – da quelle di minori dimensioni a quelle più strutturate - e in particolare le PMI che ancora risentono degli effetti della crisi, con specifiche misure di favore secondo quanto fatto a partire dal 2009 con gli accordi tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali in materia di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, grazie ai quali le PMI beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva per oltre 25 miliardi di euro;
- (D) da ultimo, in data 31 marzo 2015, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2015 che comprende tre iniziative in favore delle PMI in tema di (i) sospensione e allungamento dei finanziamenti (Imprese in Ripresa); (ii) finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in Sviluppo); (iii) smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Imprese e PA). In data 13 dicembre 2017 e in data 11 luglio 2018 le Parti hanno sottoscritto due *Addenda* al predetto Accordo al fine di estenderne il periodo di validità dal 31 dicembre 2017 al 31 ottobre 2018;
- (E) nel corso degli anni il contesto regolamentare per le banche è cambiato sostanzialmente. In particolare, sono state introdotte nuove regole di vigilanza e contabili in materia di concessione di "misure di tolleranza" (ossia la modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di finanziamento ovvero il rifinanziamento dello stesso, a seguito di difficoltà finanziarie del debitore) che determinano maggiori oneri per gli

intermediari finanziari, e relative al cosiddetto *calendar provisioning*, che introducono tempistiche stringenti per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati.

SI CONVIENE DI

1. rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i) il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l'analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che impattano sull'attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni congiunte in materia.
2. introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall'Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) l'esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa; ii) l'evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è denominata "Imprese in ripresa 2.0".

1. Rafforzamento della collaborazione interassociativa

- 1.1 Le Parti, proseguendo la stretta collaborazione interassociativa, avviano uno specifico confronto volto alla definizione, entro il primo trimestre del 2019, di un documento sulle misure condivise per sostenere lo sviluppo dell'attività di finanziamento delle imprese e, in particolare, di quelle di micro, piccola e media dimensione (PMI), anche eventualmente sentiti altri soggetti rilevanti sulle diverse materie trattate. I temi prioritari del documento sono: i) l'avvio e il funzionamento della riforma del Fondo di garanzia per le PMI e l'operatività delle garanzie Ismea; ii) lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, anche in una logica di filiera e alla luce delle nuove regole europee in materia di riserve di capitale sui finanziamenti erogati dalle banche; iii) l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale; iv) le iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l'accesso al credito, il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di patrimonializzazione.
- 1.2 Il documento di cui al punto 1.1 potrà essere portato all'attenzione delle Istituzioni competenti ai fini della definizione di iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel nostro Paese.
- 1.3 E' costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell'ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale.
- 1.4 La segreteria del Tavolo CIRI è costituita presso l'ABI e provvede a informare tempestivamente le Associazioni partecipanti riguardo le iniziative europee e sovranazionali rilevanti, organizzando i lavori per la definizione delle eventuali posizioni comuni da utilizzare anche in risposta a consultazioni pubbliche.
- 1.5 Le intese raggiunte nel Tavolo CIRI non escludono la possibilità per le singole associazioni di elaborare e presentare proprie autonome posizioni su specifici temi.

- 1.6 Il Tavolo CIRI potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti di Istituzioni nazionali, europee o internazionali per una migliore valutazione dei diversi argomenti oggetto di analisi.

2 Imprese in Ripresa 2.0

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali

- 2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d'ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.
- 2.1.2 Possono chiedere l'applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- 2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
- 2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- 2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
- 2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- 2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.
- 2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- 2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
- 2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
- 2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell'Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

2.1.12 Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell'Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla "Misura Imprese in Ripresa", è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

- 2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
- 2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
- 2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
- 2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.
- 2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.
- 2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.
- 2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento

- 2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.
- 2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.
- 2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- 2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.
- 2.3.5 In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
- 2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.4 Adesione delle banche

- 2.4.1 Le banche che hanno già aderito all'iniziativa "Imprese in Ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI (sg@abi.it).
- 2.4.2 Le banche che non hanno aderito all'iniziativa "Imprese in ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.
- 2.4.3 Resta ferma la possibilità per le banche aderenti di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento.

3 Impegni delle Parti

3.1 L'ABI e le Associazioni d'impresa firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente, banche e imprese sui contenuti dell'Accordo e a promuoverne l'adozione. L'ABI provvederà a pubblicare e a tenere aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Associazioni.

3.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla misura "Imprese in Ripresa 2.0", con la pubblicazione periodica dei risultati.

Roma, 15 novembre 2018

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Casartigiani

Cna

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

riunite in

Rete Imprese Italia

Allegato 1 – Modulo di adesione “Accordo per il Credito 2019 - Impresa in Ripresa 2.0”

[su carta intestata della Banca/Intermediario finanziario]

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sottoscritta Banca/ Il sottoscritto Intermediario finanziario vigilato

in proprio

☐

anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo¹

☐

aderisce alla misura "Impresa in Ripresa 2.0" prevista dall'Accordo per il Credito 2019.

Data,

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail sg@abi.it, indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

¹ Se si barra questa casella, allegare o riportare di seguito l'elenco dei soggetti in nome e per conto dei quali è comunicata l'adesione all'Accordo.

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019**PREMESSO CHE**

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confindustria

Confindustria

Cna

Confartigianato

Confesercenti

Confcommercio

Casartigiani

riunite in

Rete Imprese Italia

ALLEGATO C

Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'”Accordo per il credito 2019” e smi sottoscritto il 15 novembre 2019 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni imprenditoriali così come integrato dall’Addendum sottoscritto il 6 marzo 2020.

Normativa nazionale e regionale

- Legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione”- Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni.
- Legge 21 maggio 1981, n. 240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste.
- Legge 28.11.1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchinari utensili”.
- Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo vi della legge 25 luglio 1952, n. 945, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione” – Fondo di garanzia imprese artigiane.
- Legge 27 ottobre 1994, n. 598 “Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale”, art. 11 – “Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo”.
- Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “provvedimenti per l'acquisto e la locazione finanziaria di nuove macchine utensili”.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii. art. 45 istituzione fondo per misure di sviluppo e coesione;
- Legge regionale 8 luglio 1996, n. 32 “Interventi per la realizzazione di infrastrutture e supporto del sistema turistico della Basilicata “.
- Legge regionale 9 dicembre 1997, n. 50 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione “.
- D.lgs 21 aprile 2004, n. 185 “Incentivi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144”.
- Legge Regionale 16 febbraio 2009, n. 1 “Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano”.
- Legge Regionale 30 dicembre 2010 n. 33, art. 15 “Istituzione Fondo di garanzia per il circolante delle imprese” (Regolamento di attuazione di cui alla DGR n. 606/2011)
- Legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”.

- Legge regionale 5 agosto 2008, n. 18 "Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole;
- Legge regionale 9 agosto 2006 n. 22 "Interventi urgenti per fronteggiare la crisi finanziaria delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali,
- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 20 "Crediti di conduzione nel settore agricolo;
- Decreto Legge 8 Luglio 2002, n. 138, capo V "interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura";
- Legge Regionale n. 5 del 27/01/2005, art. 38 "Attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese agricole" (Fondo di Garanzia Regionale per il consolidamento delle passività agricole di cui alle DGR n. 876/2005; DGR n.2217/2005, DGR n. 129/2006).
- Art. 17 della Legge Regionale n. 28/2007 così come modificata dalla Legge Regionale n. 19 dell'08/08/2012.

Programma Operativo Regionale Basilicata 2000 – 2006

- Misura IV.2 "Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell'artigianato, del commercio e dei servizi" Azione A. Microimprese commerciali;
- Misura IV.2 "Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell'artigianato, del commercio e dei servizi" Azione A. Microimprese artigiane di servizi;
- Misura IV.2 "Politiche per il mercato a favore delle imprese industriali dell'artigianato, del commercio e dei servizi" Azione B. Piccole e Medie Imprese di produzione;
- Misure IV.3 "Sostegno alla creazione di nuove imprese" – Azione A. Nuove iniziative manifatturiere;
- Misure IV.5 "Sostegno alla impresa turistica e alle iniziative di mercato" Azione A Miglioramento della offerta ricettiva esistente;
- Misure IV.5 "Sostegno alla impresa turistica e alle iniziative di mercato" Azione B Nuove Iniziative;
- Misura IV.8 "Investimenti nelle aziende agricole";
- Misura IV.9 "Diversificazione dell'attività aziendale";
- Misura IV.10 "Imprenditoria giovanile";
- Misura IV.12 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli";
- Misura IV.13 "Silvicoltura produttiva".
-

Programma Operativo Regione Basilicata FESR 2007-2013

- Asse III. Obiettivo specifico III.2-linea di intervento III.2.3.A "Sostegno agli investimenti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale";

- Asse III. Obiettivo specifico III.2-linea di intervento III.2.1.B "Sostegno all'innovazione delle PMI";
- Asse IV. Obiettivo specifico IV.1-linea di intervento IV.1.1.B "Concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese della filiera turistica";
- Asse II. Obiettivi specifici. II.1, II. 2-linee di intervento II.1.1.A, II.1.2.A, II.1.2.B, II.1.2.C, II.2.3.A, II.2.3.B- "Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI";
- Asse III. Obiettivo specifico. III.2-linee di intervento III.2.1.A, III.2.1.B, III.2.2.A, III.2.2.B., III.2.3.A, III.2.3.B-"Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI";
- Asse VII. Obiettivo specifico. VII.1-linee di intervento VII.1.2.A, VII.1.2.B "Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI";
- Asse III. Obiettivo Specifico III.4 - Linea di intervento III.4.1.B - Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi;
- Asse III. Obiettivo Specifico III.4 - Linea di intervento III.4.1.A – "Fondo di Garanzia per gli investimenti ed il circolante delle PMI";
- Asse III. Obiettivo Specifico III.3 - linea di intervento III.3.1.A – Concessione di agevolazioni per l'internazionalizzazione delle PMI lucane.
- Asse III. Obiettivo Specifico III.3-linee di intervento III.3.4.A e linee di intervento III.3.4.B – fondo di garanzia per gli investimenti e per le operazioni sul capitale circolante e integrazione fondi rischi dei confidi.

Programma Operativo Regione Basilicata FESR 2014-2020

- ASSE 1 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e innovazione: linee di azione: 1B.1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese;
- ASSE 3 – Competitività: linee di azione 3A.3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza. 3B.3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. 3B.3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell'offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all'attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, nell'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo. 3D.3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci

ASSE 4 – Energia e mobilità urbana 4B.4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Fondo di Sviluppo ex PAR FAS 2007-2013

Delibera Cipe 29/2015 – BAS 08 "Interventi in ricerca e innovazione" e BAS 09 "Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale con strumenti di incentivazione"

Fondo di Sviluppo e coesione FSC 2014-2020, Patto per la Basilicata

Interventi su: Linea strategica 19. Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa "Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico" e Linea strategica 20. Energia Efficienza energetica dei processi produttivi - Programma per l'abbattimento dei costi energetici delle imprese

AZIONI PER LE IMPRESE AGRICOLE

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- Misura 121 (ordinaria ed Health check) "Ammodernamento delle aziende agricole";
- Misura 123-azione A "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- Misura 123-azione B "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";
- Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole".

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

- Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali";
- Sottomisura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole";
- Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";
- Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali";
- Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";

- Sottomisura 6.1 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori";
- Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- Sottomisura 7.4 "Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali";
- Sottomisura 7.5 "Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche";
- Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- Sottomisura 9.1 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale";
- Sottomisura 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari";
- Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI";
- Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie".

Ulteriori interventi attuativi regionali agricoli

- Accordo di Programma fra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dal Programma Operativo "Val D'Agri – Melandro – Sauro – Camastra (D.C.R. n. 645 del 27/05/2003);
- Programma Speciale Senisese – Linea di Intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 – Art. 29, D.G.R. n. 12 del 21/01/2008 e D.C.R. n. 403 del 10/06/2008;
- Fondo di garanzia regionale a favore delle PMI della Basilicata (1999-2009) di cui alle DGR n. 1269 del 2/06/1999 e DGR n. 2158 del 29/12/2006;
- Fondo di Garanzia per il capitale circolante delle imprese, di cui alla DGR n. 606/2011 e DGR n. 1045/2011;
- Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 966/2009; D.G.R. n. 1495/2010)
- Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 1149/2008; D.G.R. n. 681/2010).



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DIREZIONE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza
Tel. 0971.668908/ Fax 0971.666820
dg_agricoltura@regione.basilicata.it;
dg_agricoltura@cert.regione.basilicata.it;

Potenza, 17 MAR. 2020

Protocollo 46253

Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione
e Ricerca
Direzione Generale
SEDE

**OGGETTO: Adesione della Regione Basilicata all'accordo per il credito 2019.
Trasmissione elenco Misure di sostegno assistite da agevolazioni
pubbliche aventi come beneficiari le imprese agricole.**

Si trasmette in allegato l'elenco delle Misure di sostegno assistite da agevolazioni
pubbliche aventi come beneficiari le imprese agricole.

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. DONATO DEL CORSO

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ELENCO Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l' "Accordo per il credito 2019" e smi sottoscritto il 15 novembre 2019 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni imprenditoriali così come integrato dall'Addendum sottoscritto il 6 marzo 2020.

Normativa nazionale e regionale

- Legge regionale 5 agosto 2008, n. 18 "Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole;
- Legge regionale 9 agosto 2006 n. 22 "Interventi urgenti per fronteggiare la crisi finanziaria delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali,
- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 20 "Crediti di conduzione nel settore agricolo;
- Decreto Legge 8 Luglio 2002, n. 138, capo V "interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura";
- Legge Regionale n. 5 del 27/01/2005, art. 38 "Attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese agricole" (Fondo di Garanzia Regionale per il consolidamento delle passività agricole di cui alle DGR n. 876/2005; DGR n.2217/2005, DGR n. 129/2006).
- Art. 17 della Legge Regionale n. 28/2007 così come modificata dalla Legge Regionale n. 19 dell'08/08/2012.

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- Misura 121 (ordinaria ed Health check) "Ammodernamento delle aziende agricole";
- Misura 123-azione A "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- Misura 123-azione B "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";
- Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole".

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

- Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali";
- Sottomisura 4.1 "Investimenti nelle aziende agricole";
- Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";
- Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali";
- Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";

- Sottomisura 6.1 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori";
- Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- Sottomisura 7.4 "Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali";
- Sottomisura 7.5 "Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche";
- Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- Sottomisura 9.1 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale";
- Sottomisura 16.0 "Valorizzazione delle filiere agroalimentari";
- Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi PEI";
- Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie".

Ulteriori interventi attuativi regionali agricoli

- Accordo di Programma fra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dal Programma Operativo "Val D'Agri – Melandro – Sauro – Camastra (D.C.R. n. 645 del 27/05/2003);
- Programma Speciale Senisese – Linea di Intervento 2 "Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 – Art. 29, D.G.R. n. 12 del 21/01/2008 e D.C.R. n. 403 del 10/06/2008;
- Fondo di garanzia regionale a favore delle PMI della Basilicata (1999-2009) di cui alle DGR n. 1269 del 2/06/1999 e DGR n. 2158 del 29/12/2006;
- Fondo di Garanzia per il capitale circolante delle imprese, di cui alla DGR n. 606/2011 e DGR n. 1045/2011;
- Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 966/2009; D.G.R. n. 1495/2010)
- Integrazione fondi rischi dei consorzi fidi (D.G.R. n. 1149/2008; D.G.R. n. 681/2010).

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25.03.20
al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(ART. 22, COMMA 1, D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 7 facciate e da 4 allegati.